Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP21012 **Data: 22/10/2021**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg relativo all' incontro (ID 18582) del campionato Junior League - Under 19 disputatosi a Cavalese il 19/09/2021 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e HC Gherdeina U19 (466)

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** con il punteggio di 5-0 ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Giustizia .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi dell'art.24, n.3, parte seconda, lett. B del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022.

D) Motivazione:

Valdifiemme Hockey Club (418)

Il Giudice Unico Sportivo

premesso che

- con segnalazione dd. 21.09.2021, l'Ufficio Campionati Hockey denunciava il presunto irregolare impiego dell'atleta STOFFIE Riccardo (tessera FISG 67112) nato il 09.07.2002 tesserato per la società Valdifiemme Hockey Club (418), nella gara del campionato nazionale Junior League Under 19 disputata il 19.09.2021 contro l' H.C. Gherdeina U19, vinta da quest' ultima con il punteggio di 5-2;

- in particolare risulterebbe violato il disposto dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022 ("Sono ammessi a referto di gioco un massimo di 3 (tre) atleti fuori quota, nati nell' anno 2002, presenti in una lista di 5 (cinque) precedentemente comunicata all'Ufficio campionati FISG") in quanto la società Valdifiemme Hockey Club non avrebbe preventivamente (ovvero ad inizio stagione sportiva) comunicato il nominativo del giocatore Stoffie Riccardo, come atleta fuori quota, ai competenti uffici F.I.S.G.

-Ciò premesso, la segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey appare fondata, avendo la società Valdifiemme Hockey Club utilizzato nella partita contro l' H.C. Gherdeina U.19 l'atleta fuori quota sopra citato (cfr. foglio di gara relativo a detto incontro), senza avere preventivamente comunicato il nominativo ai competenti Uffici FISG.

La conseguenza dell'accertata violazione regolamentare è quella della sconfitta a tavolino della società

Valdifiemme Hockey Club nella gara in esame, da ritenersi viziata sotto il profilo dell'equità sportiva. E' poi del tutto irrilevante, sotto il profilo disciplinare, che la squadra in questione sia già risultata soccombente sul campo di gioco (5-2). A tale sanzione principale si aggiunge quella pecuniaria dell'ammenda, quantificabile nell'importo di €. 200.00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, visto l' art.30 del Regolamento di Giustizia,

infligge

la sconfitta a tavolino del Valdifiemme Hockey Club U.19 con il punteggio di 5-0 nell' incontro di campionato nazionale Junior League Under 19 disputato il 19.09.2021 contro l' H.C. Gherdeina U.19;

- visti l'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione dell' art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2021/2022

infligge

alla società Valdifiemme Hockey Club la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 200.00.- (duecento/00).

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi